

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

I.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 15 APRILE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

#### INDICE

##### **Disegno di legge** (*Discussione ed approvazione*):

Aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni, e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato . . . . .	Pag. 1
<b>Nomina di relatori</b> . . . . .	2

**La riunione comincia alle 17,35.**

PRESIDENTE comunica che è in congedo il Consigliere nazionale Colombati.

ARCIDIACONO, *Segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE constata che la Commissione è in numero legale.

**Discussione del disegno di legge: Aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni, e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato**

PRESIDENTE rileva che la Commissione generale del bilancio si riunisce per la prima volta come Commissione legislativa per esaminare, in base all'articolo 26 del regolamento, il disegno di legge:

Aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni, e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. (*Stampato* n. 41).

Fa dare lettura al Segretario del disegno di legge. (*Vedi allegato in fine*)

Avverte che, prima della discussione dei disegni di legge che saranno sottoposti alla approvazione della Commissione, saranno designati i Consiglieri nazionali che dovranno riferire oralmente su di essi.

Invita il Consigliere nazionale Palermo ad illustrare il disegno di legge in esame.

PALERMO ricorda che nelle celebrazioni del primo ventennale della fondazione dei Fasci di combattimento, la deliberazione del Comitato Corporativo Centrale per la revisione generale - voluta dal Duce - delle retribuzioni dei lavoratori addetti alle aziende rurali, industriali, artigiane, commerciali, del credito e delle assicurazioni ha assunto, a prescindere dalla sua reale portata economica, il significato di una sempre più intima solidarietà e più completa comprensione fra Regime e Nazione. Gli aumenti salariali a tutti i lavoratori italiani rientrano nel programma fascista di giustizia sociale, verso il quale è indirizzata l'opera del Fascismo.

Ma lavoratori nel senso più alto e più nobile della parola sono pure i dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici dei vari gradi e ordine, gravati da obblighi di decoro, di condizione sociale, di elevazione spirituale che spesso impongono loro sforzi e sacrifici economici non lievi, affrontati e sopportati sempre con sereno coraggio.

Con il provvedimento in esame si aumentano gli stipendi, i supplementi di servizio attivo, le retribuzioni e le paghe del personale delle Amministrazioni statali, comprese quella ferroviaria e le altre aziende con ordinamento autonomo, in misura variabile dal 6 all'8 per cento.

Il Governo ha inoltre inteso dare ai pen-

derazione nella quale sono tenuti, migliorando le loro condizioni con un criterio di gradualità.

In conclusione si può affermare che gli aumenti proposti, che si ricollegano a tutta la numerosa serie di provvedimenti di carattere sociale, emanati dal Governo fascista, porteranno ad un miglioramento sostanziale del tenore di vita dei dipendenti dallo Stato.

CIANETTI pone in rilievo la sperequazione esistente tra le paghe degli operai dipendenti dallo Stato e quelle superiori degli operai delle industrie private. Ricorda che in proposito già due anni or sono il Comitato Corporativo centrale emise il voto perchè fosse estesa la disciplina dei contratti collettivi di lavoro ai dipendenti dalle aziende industriali dello Stato.

Data l'importanza politica del disegno di legge in esame, propone che la Commissione raccomandi che tale voto sia concretato in un provvedimento di legge.

BRUNI osserva che l'onere finanziario derivante dall'approvazione del disegno di legge non figura negli stanziamenti degli stati di previsione sottoposti all'esame della Commissione.

Pur concordando con il rilievo fatto dal Consigliere nazionale Cianetti circa l'adeguamento delle paghe degli operai delle aziende industriali statali a quelle degli operai delle industrie private, ritiene che un voto circa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro ai lavoratori delle aziende industriali dello Stato esca dai limiti della competenza della Commissione del bilancio.

PRESIDENTE avverte che l'articolo 21 del disegno di legge stabilisce che con decreti del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della legge.

In ordine alla proposta del Consigliere nazionale Cianetti osserva che l'estensione alle industrie statali dei contratti collettivi di lavoro delle industrie private costituisce materia di competenza del Comitato Corporativo Centrale, e determina l'adeguamento delle paghe degli operai delle aziende industriali statali a quelle degli operai delle industrie private. Ora la Commissione non potrebbe far sua una proposta in tal senso, poichè ciò implicherebbe oneri che verrebbero a gravare sul bilancio dello Stato e che il Consiglio dei Ministri non ha creduto di adottare in questo momento.

MEZZETTI rileva che il disegno di legge non tiene conto di questa categoria di lavoratori che, pur dipendendo da aziende statali, non ha uno stato giuridico. Appare quindi

opportuna la proposta del Consigliere nazionale Cianetti, che si ricollega a un voto emesso dal Comitato Corporativo Centrale.

BIBOLINI esprime l'avviso che l'adeguamento delle paghe degli operai dipendenti dallo Stato a quelle degli operai dell'industria rientri nella competenza della Commissione generale del bilancio.

PRESIDENTE ripete di non ritenere opportuno che la Commissione generale del bilancio formuli il voto proposto dal Consigliere nazionale Cianetti.

CIANETTI chiarisce che con la sua proposta non ha inteso chiedere la modifica dello stato giuridico degli operai dipendenti da aziende industriali dello Stato, ma soltanto richiamare l'attenzione del Governo sulla esiguità delle paghe di tali operai. In questo senso, dato il valore politico del disegno di legge che si sta esaminando, sarebbe opportuno che la Commissione, riferendosi al voto del Comitato Corporativo Centrale, né auspicasse l'attuazione.

Ad ogni modo, dopo le osservazioni del Presidente, ritira la sua proposta.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Si approvano gli articoli da 1 a 16).*

LANDI in ordine all'articolo 17, che detta norme per gli impiegati degli Enti pubblici, esprime la riserva che la legge in esame non si applichi a quegli Enti di diritto pubblico, i quali, pur esplicando attività economiche ed essendo inquadrati sindacalmente, non hanno ancora il contratto collettivo di lavoro poichè non è stata ancora promulgata la legge che ne detta le norme.

PASCOLATO pur essendo d'accordo, in linea di massima, con il Consigliere nazionale Landi, rileva che la sua riserva può valere soltanto come una dichiarazione da consacrarsi a verbale.

PRESIDENTE concorda con il Consigliere nazionale Pascolato.

*(Si approvano gli ultimi articoli da 17 a 21).*

Dichiara approvato il disegno di legge.

#### Nomina di relatori.

PRESIDENTE procede alla designazione dei Consiglieri nazionali componenti della Commissione Generale del Bilancio che riferiranno verbalmente sui disegni di legge da discutersi nella riunione di martedì 18 aprile, dopo l'Assemblea plenaria.

La riunione termina alle 19.

**ALLEGATO**

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**ART. 1.**

Le tabelle annesse alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, e successive modificazioni ed estensioni, riflettenti le misure degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono sostituite da quelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.

Alla tabella I delle categorie e delle relative retribuzioni mensili del personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, escluse quelle con ordinamento autonomo, annessa al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108 e successive variazioni ed estensioni ed alla tabella C delle retribuzioni del personale a contratto dell'Azienda Autonoma Statale della Strada, annessa al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, sono rispettivamente sostituite le tabelle nn. 1 e 2 di cui all'allegato VIII alla presente legge.

Per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento di carattere fondamentale a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od assegno analogo, non sia stabilito con i suindicati allegati, nè commisurato a trattamenti contemplati negli allegati medesimi, i Ministri competenti determineranno il nuovo trattamento, maggiorando quello attuale in ragione dell'8 per cento se l'attuale trattamento complessivo agli indicati titoli non superi le lire 1,000 lorde mensili.

Se il trattamento attuale ecceda detto importo, ma non le lire 1,019 lorde mensili, la maggiorazione medesima sarà attribuita fino a raggiungere l'importo di lire 1,080 lorde mensili.

Negli altri casi la maggiorazione sarà applicata in ragione del 6 per cento.

Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caroviveri o di famiglia sia conglobato nello stipendio, o nella paga, o nella retribuzione, la suindicata maggiorazione sarà attribuita sulla base dei nove decimi delle predette competenze.

**ART. 2.**

Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione della presente legge non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 31 marzo 1939-XVII.

Peraltro l'importo dell'assegno previsto dall'articolo 4 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e quello stabilito dal secondo comma dell'articolo 4 della citata legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno riliquidati, con effetto dal 1° aprile 1939-XVII, in base alle nuove misure delle competenze ivi previste.

Salvo il disposto dei successivi articoli 5 e 6, gli aumenti stabiliti dalla presente legge non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dagli articoli 6 e 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, numero 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038 richiamati dall'articolo 7 — primo comma — del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322 ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nella presente legge.

**ART. 3.**

Nei confronti dei personali — esclusi i salariati statali — ai quali per effetto dell'applicazione delle tabelle allegate alla presente legge, risulterà attribuito uno stipendio o paga inferiore a quella stabilita, per i singoli gradi e relativa anzianità di grado, dalle tabelle approvate con la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno computabili agli effetti dei trattamenti di quiescenza e di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

previdenza e delle relative ritenute, gli stipendi o paghe previsti dalle tabelle di cui alla indicata legge n. 1047.

Ai fini della applicazione del precedente comma sarà tenuto conto delle variazioni apportate ai trattamenti stabiliti con la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047 da provvedimenti speciali, indipendentemente dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, 14 aprile 1934-XII, n. 561, 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, fermo il disposto dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931-X, n. 1756 convertito nella legge 26 maggio 1932-X, n. 576.

ART. 4.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dall'articolo 1 della presente legge graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

ART. 5.

I compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo del personale salariato statale ed i soprassoldi di cui all'articolo 230, lettera g) del Regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, determinabili, ai sensi delle disposizioni vigenti, in misura percentuale sulla paga o sulla retribuzione, si calcolano sulle paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione della presente legge. Le aliquote di maggiorazione stabilite per la determinazione delle competenze predette sono ridotte di un quarto.

Il computo della misura dei premi di operosità e di rendimento previsti dall'articolo 71 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, è eseguito sulle paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione della presente legge, ridotte di un quinto.

ART. 6.

Le tariffe dei cottimi stabilite per i salariati dello Stato sono determinate sulla base della paga risultante dalla applicazione della presente legge.

Le singole Amministrazioni dovranno però rivederle in modo da consentire un guadagno non superiore al 24 per cento della paga stessa.

Le aliquote di maggiorazione di cottimo stabilite in misura inferiore a quella massima prevista dall'articolo 28 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, sono variate in misura proporzionale a quella massima indicata nel precedente comma.

ART. 7.

Le pensioni ordinarie, dirette e di reversibilità, comprese quelle privilegiate e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, degli archivi notarili, del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari e dei salariati cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1929-VII, sono aumentate nella misura dell'8 per cento.

Per le pensioni ed assegni ordinari, diretti e di reversibilità, compresi quelli privilegiati, dovuti ad impiegati civili, militari e salariati cessati dal servizio successivamente alla data anzidetta, l'aumento dell'8 per cento è concesso in misura ridotta di un quarantottesimo per ciascun mese dopo il giugno 1929-VII, con limitazione ad un quarantottesimo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel mese di maggio 1933. Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 maggio 1933-XI.

Le pensioni dirette e di reversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume sono aumentati in relazione del 6 per cento.

ART. 8.

L'aumento di cui al precedente articolo 7 è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° aprile 1939-XVII, e non si applica alle pensioni ed assegni militari, diretti e di reversibilità, anche se privilegiati, la cui misura sia determinata in base ad apposite tabelle, anzichè in relazione agli stipendi o alle paghe.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del predetto articolo 7 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano sulla pensione o sull'assegno attualmente goduto a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo, le frazioni di 10 lire.

Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caroviveri ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'aumento di pensione concesso con il precedente articolo 7.

Si applicano per l'aumento suddetto l'articolo 14 e il secondo e terzo comma dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 31 marzo 1925-III, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597.

Coloro che, per richiamo in servizio o per altro motivo, abbiano ottenuto più liquidazioni di pensione potranno optare per quella, fra le varie pensioni loro successivamente liquidate, che aumentata in relazione alla data della rispettiva cessazione dal servizio, risulti più favorevole.

Per l'aumento delle pensioni, dirette e di reversibilità, degli ufficiali collocati a riposo dalla posizione ausiliaria o dall'aspettativa per riduzione di quadri e delle pensioni delle famiglie degli ufficiali morti nelle posizioni stesse, si considera quale data di cessazione dal servizio l'ultimo giorno di percezione effettiva o virtuale degli stipendi computati nella media triennale. I titolari delle dette pensioni possono richiedere, se più favorevole, la pensione aumentata che sarebbe loro dovuta qualora dopo il collocamento in posizione ausiliaria, ovvero dopo il raggiungimento del limite di età nel caso in cui la pensione sia stata liquidata in seguito a cessazione dall'aspettativa per riduzione di quadri, non avesse avuto luogo alcun richiamo in servizio.

Contro le liquidazioni degli aumenti, da concedersi di ufficio da parte degli uffici provinciali del Tesoro, o contro la mancata concessione degli aumenti, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, la quale provvede a norma del secondo comma dell'articolo 16 del Regio decreto 27 giugno 1933-XI, n. 703. Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applica l'articolo 26 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926-IV, n. 1431 convertito nella legge 14 aprile 1927-V, n. 605.

I ricorsi di cui al precedente comma devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

ART. 9.

Le pensioni e gli assegni di cui al primo comma del precedente articolo 7, relativi a cessazioni dal servizio posteriori al 15 aprile 1934-XII, liquidati tenendo conto di stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili ridotti ai sensi del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, sono, a domanda degli interessati, nuovamente liquidati con effetto dal 1° aprile 1939-XVII, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili previsti dalle tabelle allegate alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047. Lo stesso beneficio viene concesso di ufficio, con decorrenza non anteriore al 1° aprile 1939-XVII, per le pensioni e gli assegni ancora da liquidarsi dovuti per cessazioni dal servizio successive al 15 aprile 1934-XII ed anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni e gli assegni che verranno concessi per cessazioni dal servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1940-XVIII saranno liquidati senza tener conto, nella media triennale, della riduzione degli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili di cui al suddetto decreto-legge n. 561.

La maggiorazione derivante dall'applicazione dei precedenti commi non può, in alcun caso, superare il 6 per cento della pensione o dell'assegno determinato in base agli stipendi, paghe o retribuzioni ridotti ai sensi del citato decreto-legge n. 561.

ART. 10.

Il contributo degli iscritti all'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, di cui all'articolo 12 del testo unico 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni, e la ritenuta per l'Opera di previdenza del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 5, lettera b) della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura del 2 per cento.

Le concessioni previste dalle disposizioni vigenti per le dette Opere di previdenza saranno rivedute con decreti Reali da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

ART. 11.

Al personale salariato dello Stato non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenni, il cui trattamento è regolato dalle

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

disposizioni del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e successive modificazioni, sono assegnate, in sostituzione delle indennità di caroviveri attualmente corrisposte:

a) un'aggiunta di famiglia di lire 45 mensili;

b) una quota complementare di lire 8 mensili per ciascun figlio minorenni fino al massimo di tre e di lire 16 mensili per ciascun figlio minorenni in più dei tre.

La corresponsione dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari è effettuata con le norme e le condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047 ed al Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.

## ART. 12.

L'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari spettanti agli operai di ruolo e non di ruolo dello Stato sono corrisposte in quote giornaliere pari ad un trecentosessantacinquesimo o ad un trecentesimo dell'importo annuo delle indennità predette a seconda che trattisi di operai retribuiti per tutti i giorni dell'anno o per i soli giorni lavorativi.

Ciascuna quota giornaliera è divisa in tante quote orarie quante sono le ore normali di lavoro.

## ART. 13.

L'articolo 10 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114 e il secondo comma dell'articolo 9 del Regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, sono abrogati.

## ART. 14.

È conservata al personale salariato non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale eccedenza del trattamento per indennità caroviveri di cui sia provvisto, su quello spettante in seguito all'applicazione del precedente articolo 11.

L'eccedenza predetta si intende attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile negli eventuali aumenti dell'aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, o dalla attribuzione di quote complementari della aggiunta medesima.

L'assegno personale suddetto è soggetto alle riduzioni previste dal citato articolo 7

del Regio decreto-legge n. 561 in caso di trasferimento in comuni di popolazione inferiore a quella del luogo di provenienza. Tali riduzioni cessano di essere operative, in tutto o in parte, secondo le aliquote previste dallo stesso articolo 7, in caso di successivi trasferimenti in comuni con popolazione superiore.

## ART. 15.

Le indennità di caroviveri di cui siano eventualmente provvisti i salariati non di ruolo celibi o vedovi senza prole minorenni sono ridotte nella misura:

a) del 30 per cento a decorrere dal 1° aprile 1939-XVII;

b) di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° aprile 1940-XVIII.

Le indennità predette sono soppresse dal 1° aprile 1941-XIX.

## ART. 16.

Nei confronti dei salariati non di ruolo di cui ai precedenti articoli 11 e 15 per i quali l'indennità di caroviveri sia conglobata nella paga o retribuzione sarà considerato come indennità di caroviveri, agli effetti dell'applicazione degli articoli stessi, un decimo della paga o retribuzione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 17.

La tabella A degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo dei segretari comunali, annessa al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e successive variazioni, è sostituita dall'allegato IX alla presente legge.

Per il rimanente personale dei Comuni, nonché per quello delle Provincie, delle Opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, gli organi rispettivamente competenti sono autorizzati a modificare le misure degli stipendi, supplementi di servizio attivo, retribuzioni, paghe o assegni analoghi, migliorando quelle organicamente in vigore nel febbraio 1939-XVII con l'osservanza dei criteri previsti ai commi terzo e successivi del precedente articolo 1. Nei riguardi, peraltro, del personale delle Associazioni sindacali ed Enti aderenti, legalmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, il cui trattamento

agli indicati titoli ecceda le lire 2.000 lorde mensili, detta maggiorazione non è operativa sull'eccedenza.

Sono estese al personale di cui al precedente secondo comma le disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

È fatto divieto di adottare provvedimenti che attribuiscono al personale di cui trattasi miglioramenti sul trattamento economico in vigore nel febbraio 1939-XVII, maggiorato a norma del presente articolo.

Il precedente secondo comma non è applicabile agli impiegati ed agli operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

ART. 18.

Per i personali degli Enti locali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti o a regolamenti speciali di pensione, ai quali per effetto dell'applicazione della

presente legge risulti attribuito uno stipendio, paga o retribuzione inferiore a quella stabilita per lo stesso grado e relativa anzianità di grado dai regolamenti organici locali in vigore al 30 novembre 1930-VIII, detti assegni sono computati ai fini del trattamento di previdenza e delle relative ritenute nella misura prevista dai suddetti regolamenti organici locali.

ART. 19.

La presente legge è applicabile anche al personale in servizio nell'Africa italiana, nelle isole italiane dell'Egeo e all'estero.

ART. 20.

Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° aprile 1939-XVII.

ART. 21.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO I

**STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO PER GLI UFFICIALI, I MAGISTRATI, GLI INSEGNANTI E GLI ALTRI PERSONALI CIVILI DEI GRUPPI A, B e C**

(Delle cifre indicate per ogni grado, quelle della linea superiore rappresentano stipendio e quelle della linea inferiore supplemento di servizio attivo).

TABELLA N. 1.

PERSONALE DEI GRUPPI A, B e C DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							ANNI RICHIESTI PER GLI AUMENTI PERIODICI		
	Iniziali del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
I . . .	54,600 16,300	..	..	..	..	..	..	..	..	..
II . . .	46,000 13,400	..	..	..	..	..	..	..	..	..
III . . .	40,200 12,400	..	..	..	..	..	..	..	..	..
IV . . .	34,500 11,500	..	..	..	..	..	..	..	..	..
V . . .	25,900 8,600	27,800 8,600	..	..	..	..	..	4	..	..
VI . . .	21,100 6,700	22,000 6,700	23,900 6,700	..	..	..	..	4	4	..
VII . . .	18,600 5,100	19,600 5,100	20,600 5,100	..	..	..	..	4	4	..
VIII . . .	14,700 3,800	15,300 3,800	16,200 3,800	(a) (b) 17,000 3,800	17,400 3,800	17,800 3,800	..	4	4	4
IX . . .	12,400 3,100	13,000 3,100	13,700 3,100	(a) (b) 14,700 3,100	15,300 3,100	16,200 3,100	17,000 3,100	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X . . .	10,400 2,300	10,900 2,300	11,800 2,300	(a) (b) 12,400 2,300	13,000 2,300	13,700 2,300	14,700 2,300	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI . . .	7,600 1,900	8,300 1,900	9,000 1,900	(a) (b) 9,700 1,900	10,400 1,900	10,900 1,900	..	2	2, 3	4
XII . . .	6,200 1,600	6,400 1,600	6,700 1,600	7,200 1,600	7,600 1,600	..	..	2	2	3
XIII . . .	4,800 1,400	5,200 1,400	5,600 1,400	5,900 1,400	6,200 1,400	..	..	..	..	2

(a) Stipendio iniziale di grado per i gruppi A e B. — (b) Stipendio finale di grado per il gruppo C.

NOTA. — Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti del Corpo Reali Equipaggi della Regia Marina, i sottotenenti maestri di scherma ed i maestri direttori di banda, sono ammessi a quattro successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di lire 11.800, 12.400, 13.000, 13.700, 14.700, ed i tenenti e i capitani del predetto Corpo Reale sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi rispettivamente, per i primi di lire 15.300 e 16.200, e per i secondi di lire 17.400 e 17.800.

TABELLA N. 2

INDENNITÀ DI CARICA PER GLI UFFICIALI  
DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE

Comandante Generale . . . . .	L.	35.900
Luogotenente Generale . . . . .	»	32,100
Console Generale . . . . .	»	25,900
Console . . . . .	»	21,100
Primo Seniore . . . . .	»	17,800
Seniore . . . . .	»	14,900
Centurione . . . . .	»	13,000
Capo manipolo . . . . .	»	10,100
Sottocapo manipolo . . . . .	»	8,600

Per gli ufficiali ammogliati, oppure vedovi con prole minorenni, l'indennità è aumentata di lire 360 annue.

Nulla è innovato alle misure dell'aggiunta di famiglia, dell'indennità militare, dell'indennità speciale e dell'indennità per funzioni del grado superiore.

TABELLA N. 3

STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO PER GLI UFFICIALI DELLE  
CATEGORIE IN CONGEDO, DURANTE I PRIMI TRE MESI DI RICHIAMO IN  
SERVIZIO (SALVO IL TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE EVENTUALMENTE  
SPETTANTE IN BASE AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 158 DEL REGIO  
DECRETO 11 NOVEMBRE 1923-II, N. 2395)

	Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Generale designato d'Armata ed equiparati . . . . .	40,700	11,000
Generale di Corpo d'Armata . . . . .	35,900	10,100
Generale di divisione . . . . .	30,600	9,100
Generale di brigata . . . . .	23,000	6,900
Colonnello . . . . .	19,100	5,500
Tenente colonnello . . . . .	17,000	4,200
Maggiore . . . . .	14,700	3,100
Capitano . . . . .	13,100	2,400
Tenente . . . . .	11,400	1,900
Sottotenente . . . . .	9,000	1,600



TABELLA N. 2

MINISTERO DELLE FINANZE

	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<b>TASSE SUGLI AFFARI.</b>								
Bollatore e indicatore del registro . . . . .	6,300 1,200	6,600 1,200	7,000 1,200	7,400 1,200	7,900 1,200	8,400 1,200	..	4
<b>CANALI PATRIMONIALI DELLO STATO.</b>								
Assistente idraulico . . .	6,700 1,200	7,000 1,200	7,400 1,200	7,900 1,200	8,400 1,200	..	..	4
Custode . . . . .	5,600 900	5,900 900	6,300 900	6,600 900	6,700 900	..	..	4
<b>DOGANE.</b>								
Commesso . . . . .	5,600 1,200	6,200 1,200	6,500 1,200	7,100 1,200	8,000 1,200	8,800 1,200	..	4
<b>LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE.</b>								
Operaio . . . . .	5,900 1,200	6,300 1,200	6,800 1,200	7,600 1,200	8,400 1,200	9,200 1,200	..	4
<b>AMMINISTRAZIONE AUTO- NOMA DEI MONOPOLI DI STATO.</b>								
Agente di custodia . . .	8,900 1,500	9,400 1,500	9,900 1,500	..	..	..	..	4
Agente di controllo . . .	7,300 1,200	7,700 1,200	8,300 1,200	8,900 1,200	..	..	..	4
Commesso . . . . .	6,200 1,000	6,400 1,000	6,600 1,000	7,300 1,000	..	..	..	4
Maestra alle lavorazioni .	6,300 1,200	6,600 1,200	7,300 1,200	7,900 1,200	8,400 1,200	..	..	4



TABELLA N. 4

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<b>PERSONALE PROVENIENTE DALLA REAL CASA.</b>								
Sorvegliante . . . . .	6,700	7,000	7,400	8,000	8,600	9,200	9,800	4
	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
Agente di custodia . . .	5,600	5,900	6,300	6,600	6,700	..	..	4
	900	900	900	900	900	..	..	
<b>REGIE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, REGI OSSERVATORI ASTRONOMICI E REGIA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.</b>								
Tecnico . . . . .	6,100	6,400	7,100	7,800	8,600	9,300	10,000	4
	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
Levatrice . . . . .	6,100	6,300	6,900	7,500	8,000	..	..	4
	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	..	..	
Levatrice assistente . . .	5,000	5,700	6,300	6,500	..	..	..	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	..	..	..	
Bidello e Custode . . . .	5,300	5,700	6,200	6,400	7,000	7,600	8,200	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
<b>REGIA SCUOLA MAGISTRALE DI EDUCAZIONE DEI CIECHI IN ROMA.</b>								
Bidello-custode . . . . .	5,300	5,700	6,200	6,400	7,000	7,600	8,200	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
<b>SCUOLA OSTETRICA DI VENEZIA</b>								
Levatrice superiore . . . .	6,100	6,300	6,900	7,500	8,000	..	..	4
	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	..	..	

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA N. 4

	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<b>REGIA UNIVERSITÀ DI NAPOLI.</b>								
<i>(Ruolo transitorio).</i>								
Bacillare dell' Istituto di Anatomia Patologica . . . . .	5,300 1,100	5,700 1,100	6,200 1,100	6,400 1,100	7,000 1,100	7,600 1,100	8,200 1,100	4
Curatore della collezione elmintologica italiana . . . . .	6,100 1,400	6,400 1,400	7,100 1,400	7,800 1,400	8,600 1,400	9,300 1,400	10,000 1,400	4
<b>REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA.</b>								
Distributore della Biblio- teca « Pinali » . . . . .	6,100 1,400	6,400 1,400	7,100 1,400	7,800 1,400	8,600 1,400	9,300 1,400	10,000 1,400	4
<b>GIARDINO COLONIALE DI PALERMO.</b>								
Capo coltivatore . . . . .	6,100 1,300	6,400 1,300	7,100 1,300	7,800 1,300	8,600 1,300	9,300 1,300	10,400 1,300	4
<b>SCUOLE MEDIE.</b>								
Macchinista . . . . .	6,100 1,400	6,300 1,400	6,900 1,400	7,500 1,400	8,000 1,400	.. ..	.. ..	4
Bidello . . . . .	5,600 900	5,900 900	6,300 900	6,600 900	6,700 900	.. ..	.. ..	4
<b>REGI ISTITUTI DI BELLE ARTI, DI MUSICA E D'ARTE DRAMMATICA.</b>								
Custode . . . . .	5,300 1,100	5,700 1,100	6,200 1,100	6,400 1,100	7,000 1,100	7,600 1,100	8,200 1,100	4



TABELLA N. 5

MINISTERO DELL'INTERNO

	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AGENTI DI SANITÀ PUBBLICA.								
Capo guardia . . . . .	8,000	8,500	9,000	9,600	..	..	..	4
	1,400	1,400	1,400	1,400				
Guardia di Sanità. . . . .	6,100	6,300	6,900	7,500	8,000	..	..	4
	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200			
PUBBLICA SICUREZZA.								
Usciere di Questura . . . . .	5,700	6,100	6,300	6,600	7,100	..	..	4
	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200			
ARCHIVI DI STATO.								
Custode . . . . .	6,700	7,000	7,400	7,900	8,400	..	..	4
	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200			
Usciere . . . . .	5,600	5,900	6,300	6,600	6,700	..	..	4
	900	900	900	900	900			
Inserviente . . . . .	4,170	4,600	5,000	5,400	5,600	..	..	2
	700	700	700	700	700			

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA N. 6

MINISTERO DELLA GUERRA

	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AMMINISTRAZIONE CENTRALE.								
Legatore di libri e com- messo di magazzino .	6,700 1,200	7,000 1,200	7,400 1,200	7,900 1,200	8,400 1,200	..	..	4

TABELLA N. 7

MINISTERO DELLA MARINA

	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AMMINISTRAZIONE CENTRALE.								
Commesso di Cassa . . .	6,700 1,200	7,000 1,200	7,400 1,200	7,900 1,200	8,400 1,200	..	..	4
SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO.								
Agente Capo . . . . .	6,700 1,200	7,000 1,200	7,400 1,200	7,900 1,200	8,400 1,200	..	..	4
Agente . . . . .	5,600 900	5,900 900	6,300 900	6,600 900	6,700 900	..	..	4

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<b>REGIE STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE.</b>								
Tecnico . . . . .	6,100	6,400	7,100	7,800	8,600	9,300	10,000	4
	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
Bidello. . . . .	5,300	5,700	6,200	6,400	7,000	7,600	8,200	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
<b>SERVIZI DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA.</b>								
Custode . . . . .	5,600	5,900	6,300	6,600	6,700	..	..	4
	900	900	900	900	900			
<b>REGI STABILIMENTI ITTIOTENICI.</b>								
Capo Piscicoltore . . . . .	8,000	8,500	9,000	9,600	..	..	..	4
	1,300	1,300	1,300	1,300				
Piscicoltore . . . . .	6,000	6,300	6,700	7,300	8,000	..	..	4
	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200			
<b>REGIO LABORATORIO CEN- TRALE DI IDROBIOLOGIA.</b>								
Preparatore . . . . .	6,000	6,300	6,700	7,300	8,000	..	..	4
	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200			

TABELLA N. 9

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<b>AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.</b>								
Commesso superiore, messaggere, caposquadra ed assimilato di 1 <sup>a</sup> classe (a)	9,500	9,900	..	..	..	..	..	4
	1,500	1,500						
Messaggere, caposquadra ed assimilato di 2 <sup>a</sup> classe.	7,900	8,500	9,000	9,500	..	..	..	4
	1,200	1,200	1,200	1,200				
Primo commesso ed equiparato . . . . .	6,200	6,500	6,800	7,400	7,900	..	..	3
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Commesso ed equiparato .	4,000	4,500	5,000	5,600	6,200	..	..	2
	800	800	800	800	800			

(a) I commessi superiori, che rivestivano il grado al 30 novembre 1923-II sono ammessi ad un successivo aumento quadriennale di stipendio di lire 500.



ALLEGATO III

**RETRIBUZIONI DEGLI INCARICATI STABILI  
E PAGHE DEGLI OPERAI PERMANENTI**

TABELLA N. 1

**PAGHE GIORNALIERE ED ORARIE, NORMALI ED ECCEZIONALI  
DEGLI OPERAI PERMANENTI**

PAGHE	Classi di paghe	GRUPPI							
		I	II	III	IV	V			
		Capi operai, sorveglianti e simili	Capi d'arte ed operai specializzati	Operai comuni	Operaie di controllo e sorveglianza ed operaie specializzate	Operaie comuni			
Giornaliere	Normali . . .	1 <sup>a</sup>	22 —	16.40	11.20	10.40	6.80		
		2 <sup>a</sup>	23.20	18 —	12.40	11.20	7.20		
		3 <sup>a</sup>	25.20	19.60	14 —	12 —	8.40		
		4 <sup>a</sup>	26.40	20.80	15.20	12.80	9.20		
		5 <sup>a</sup>	28 —	22 —	16.40	13.60	10.40		
		6 <sup>a</sup>	29.20	23.20	18 —	15.20	11.20		
	Eccezionali . . .	7 <sup>a</sup>	..	24,40	19.60	..	12 —		
		8 <sup>a</sup>	..	..	20.80	..	12.80		
		1 <sup>a</sup>	30.80	25.20	..	16 —	..		
		2 <sup>a</sup>	32 —	26.40	..	17.60	..		
		Orarie . . .	Normali . . .	1 <sup>a</sup>	2.75	2.05	1.40	1.30	0.85
				2 <sup>a</sup>	2.90	2.25	1.55	1.40	0.90
3 <sup>a</sup>	3.15			2.45	1.75	1.50	1.05		
4 <sup>a</sup>	3.30			2.60	1.90	1.60	1.15		
Eccezionali . . .	5 <sup>a</sup>		3.50	2.75	2.05	1.70	1.30		
	6 <sup>a</sup>		3.65	2.90	2.25	1.90	1.40		
	7 <sup>a</sup>		..	3,05	2.45	..	1.50		
	8 <sup>a</sup>		..	..	2.60	..	1.60		
Eccezionali . . .	1 <sup>a</sup>	3.85	3.15	..	2 —	..			
	2 <sup>a</sup>	4 —	3.30	..	2.20	..			

N. B. — Un decimo delle retribuzioni indicate nella presente tabella non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento di cui al Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898.

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONE MENSILE DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI  
AI PUBBLICI SERVIZI STATALI

CLASSI DELLE RETRIBUZIONI MENSILI	GRUPPI E SOTTOGRUPPI				
	Servizio di vigilanza finanziaria marittima e lacuale			Altri servizi pubblici	
	incaricati superiori	incaricati	incaricati inferiori	capi incaricati	incaricati
I . . . . .	960	850	730	420	300
II . . . . .	1,040	920	770	450	330
III . . . . .	1,150	990	830	480	360
IV . . . . .	1,200	1,060	890	..	380
V . . . . .	1,300	1,140	940	..	..

N. B. — Un decimo delle retribuzioni indicate nella presente tabella non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento di cui al Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2383.

TABELLA N. 3

RETRIBUZIONE ANNUA DEI CANTONIERI DELLE STRADE STATALI

QUALIFICA	Assegno annuo	RETRIBUZIONE ANNUA			
		Iniziale	Dopo il 4° anno	Dopo l'8° anno	Dopo il 12° anno
Allievo cantoniere . . . . .	5,740	..	..	..	..
Cantoniere . . . . .	..	4,240	4,660	5,120	5,630
Cantoniere scelto . . . . .	..	4,990	5,490	6,030	6,640
Capo cantoniere . . . . .	..	5,600	6,150	6,760	7,430

N. B. — Un decimo delle retribuzioni indicate nella presente tabella non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento di cui al Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2383.

ALLEGATO IV

**STIPENDI, SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO  
E PAGHE PER I SOTTUFFICIALI**

(Nelle tabelle degli stipendi e supplementi di servizio attivo le cifre indicate per ogni grado nella linea superiore rappresentano stipendio e quelle nella linea inferiore supplemento di servizio attivo).

TABELLA N. 1

**SOTTUFFICIALI DEL REGIO ESERCITO  
(ESCLUSI QUELLI DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI)**

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	iniziali del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . .	7,800	8,600	9,500	10,400	11,200	12,000	4,4,4,4,3
	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
Maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . .	6,700	7,200	7,900	8,500	..	..	4, 4, 3
	1,400	1,400	1,400	1,400	..	..	
Maresciallo ordinario . . . . .	6,200	6,400	6,800	7,400	..	..	4
	1,200	1,200	1,200	1,200	..	..	
GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	iniziali del grado	con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore . . . . .	12.80	..	14 —	15.10	16.25	17.45	..
(a)	1.25	..	1.40	1.50	1.65	1.70	..
Sergente . . . . .	9.30	12.20	..	..	..	..	..
(a)	0.95	1.20	..	..	..	..	..

(a) Non è computabile ai fini della pensione, non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta e non è utile agli effetti dell'indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

N. B. — I marescialli che al compimento del 35° anno di servizio sono trattenuti nella posizione di servizio sedentario percepiscono — a decorrere dal 36° anno di servizio — una speciale indennità annua di lire 542; detta indennità è utile per la pensione ed è regolata come lo stipendio.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA N 2

SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	iniziali del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	7,800	8,600	9,500	10,400	11,200	12,000	4,3,3,3,3
	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
Capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	6,700	7,200	7,900	8,500	..	..	4, 3, 2
	1,400	1,400	1,400	1,400	..	..	
Capo di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	6,200	6,400	6,800	7,400	..	..	4, 4, 3
	1,200	1,200	1,200	1,200	..	..	
GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	iniziali del grado	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo . . . . .	12.80	..	14 —	15.35	16.50	17.75	..
(a)	1.25	..	1.40	1.55	1.65	1.75	..
Sergente . . . . .	9.30	..	..	..	..	..	..
(a)	0.95	..	..	..	..	..	..

(a) Non è computabile ai fini della pensione, non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta e non è utile agli effetti della indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

N. B. — La paga giornaliera dei secondi capi vincolati con ferma di leva è di lire 9.30 oltre a lire 0.95 non utili a pensione.

TABELLA N. 3

SOTTUFFICIALI DELLA REGIA AERONAUTICA

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						ANNI richiesti per gli aumenti periodici
	iniziali del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	7,800	8,600	9,500	10,400	11,200	12,000	4,3,3,3,3
	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
Maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	6,700	7,200	7,900	8,500	..	..	4, 3, 2
	1,400	1,400	1,400	1,400	..	..	
Maresciallo di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	6,200	6,400	6,800	7,400	..	..	4, 4, 3
	1,200	1,200	1,200	1,200	..	..	
GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	iniziali del grado	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore . . . . .	12.80	..	14 —	15.35	16.50	17.75	..
(a)	1.25	..	1.40	1.55	1.65	1.75	..
Sergente . . . . .	9.30	12.20	..	..	..	..	..
(a)	0.95	1.20	..	..	..	..	..

(a) Non è computabile ai fini della pensione, non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta e non è utile agli effetti della indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

N. B. — La paga giornaliera dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è rispettivamente di lire 9.30 e di lire 8.10 oltre rispettivamente a lire 0.95 e a lire 0.85 non utili a pensione.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA N. 4

SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI REALI, DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI, DEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE, DELLA MILIZIA NAZIONALE DELLA STRADA E DELLA MILIZIA PORTUARIA

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						ANNI richiesti per gli aumenti periodici (b)	ANNI di servizio complessivi (c)
	iniziali del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento		
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali e maresciallo maggiore della Regia guardia di finanza ed equiparati dei Corpi e delle Milizie speciali di cui sopra . . . . .	8,500 1,900	9,500 1,900	10,400 1,900	11,300 1,900	12,300 1,900	.. ..	4, 4, 3, 3	{ 16, 20, 23, 26
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri Reali e maresciallo capo della Regia guardia di finanza ed equiparati dei Corpi e delle Milizie speciali di cui sopra . . . . .	7,700 1,600	8,200 1,600	8,700 1,600	9,300 1,600	10,000 1,600	.. ..	3	{ 13, 16, 19, 22
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali e maresciallo della Regia guardia di finanza ed equiparati dei Corpi e delle Milizie speciali di cui sopra.	6,900 1,400	7,200 1,400	7,700 1,400	8,000 1,400	8,300 1,400	8,700 1,400	3	{ 9, 12, 15, 18, 21
GRADO	PAGHE GIORNALIERE							
	iniziali del grado	con anni di servizio						
		3	6	9	12	15	18	
Brigadiere ed equiparati dei Corpi e delle Milizie speciali di cui sopra. (a)	16.25 1.65	16.85 1.70	18 — 1.80	19.10 1.90	19.70 1.95	20.30 2 —	20.80 2.10	
Vicebrigadiere ed equiparati dei Corpi e delle Milizie speciali di cui sopra . . . . . (a)	15.60 1.60	16.25 1.65	17.45 1.70	18 — 1.80	19.10 1.90	19.70 1.95	.. ..	

(a) Non è computabile ai fini di pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta. — (b) Esclusi i sottufficiali del Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza. — (c) Richiesti per gli aumenti periodici dei sottufficiali del Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza.

Nota. — La presente tabella è applicabile anche ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, categoria Servizi portuali, ai quali con l'articolo 102 del Testo Unico 18 giugno 1931-IX, n. 914, è stato transitoriamente conservato il trattamento dei sottufficiali delle Capitanerie di Porto da cui provengono.

TABELLA N. 5

SOTTUFFICIALI DELLA MILIZIA VOLONTARIA  
PER LA SICUREZZA NAZIONALE

Primo aiutante . . . . .	paga giornaliera (a)	L.	27 —
Aiutante capo . . . . .	» » (a)	»	24.85
Aiutante . . . . .	» » (a)	»	22.70
Primo Caposquadra . . . . .	» » (a)	»	20.50
Caposquadra . . . . .	» » (b)	»	18 —

(a) Va corrisposta integralmente al personale coniugato o vedovo con prole minorenni ed è da decurtare di lire 2 lorde giornaliere per il personale celibe o vedovo senza prole minorenni.

(b) Va ridotta di una lira giornaliera per i capisquadra celibi o vedovi senza prole minorenni.

ALLEGATO V

**PAGHE DEI GRADUATI E MILITI**

TABELLA N. 1

**MILITARI DI TRUPPA DEI REALI CARABINIERI  
E DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA**

GRADO	PAGHE				
	alla ammissione alla 1 <sup>a</sup> rafferma triennale	alla ammissione alla 2 <sup>a</sup> rafferma triennale	alla ammissione alla 3 <sup>a</sup> rafferma triennale	al compimento del 3 <sup>o</sup> anno dalla ammissione alla 3 <sup>a</sup> rafferma triennale	al compimento del 6 <sup>o</sup> anno dalla ammissione alla 3 <sup>a</sup> rafferma triennale
Appuntato . . . . .	12.20	13.30	14.50	15.70	16.80
(a)	1.20	1.30	1.45	1.55	1.70
Carabiniere e guardia rafferata . . .	11.20	12.10	13.10	13.90	14.50
(a)	1.10	1.20	1.30	1.40	1.45
Appuntato non rafferato . . . . .	paga giornaliera L. 11 —				
(a)	» 1.10				
Carabiniere e guardia non rafferata . . . . .	» 9.85				
(a)	» 1 —				
Carabiniere ausiliario . . . . .	» 8.15				
(a)	» 0.80				
Allievo carabiniere . . . . .	» 5.50				

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA N. 2

CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

GRADO	PAGHE GIORNALIERE					
	Iniziali del grado	con anni di servizio				
		3	6	9	12	15
Guardia scelta . . . . .	11.65	12.20	13.30	14.50	15.70	16.80
(a)	1.10	1.20	1.30	1.45	1.55	1.70
Guardia . . . . .	9.85	11.20	12.10	13.10	13.90	14.50
(a)	1 —	1.10	1.20	1.30	1.40	1.45

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 3

CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	PAGHE GIORNALIERE					
	Iniziali del grado	con anni di servizio				
		3	6	9	12	15
Guardia scelta . . . . .	11 —	12.20	13.30	14.50	15.70	16.80
(a)	1.10	1.20	1.30	1.45	1.55	1.70
Guardia . . . . .	9.85	11.20	12.10	13.10	13.90	14.50
(a)	1 —	1.10	1.20	1.30	1.40	1.45

(a) Non è computabile agli effetti della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 4

MILIZIA NAZIONALE FORESTALE — MILIZIA NAZIONALE DELLA STRADA  
MILIZIA PORTUARIA

GRADO	PAGHE GIORNALIERE					
	Iniziali del grado	con anni di servizio				
		3	6	9	12	15
Milite scelto . . . . .	11 —	12.20	13.30	14.50	15.70	16.80
(a)	1.10	1.20	1.30	1.45	1.55	1.70
Milite . . . . .	9.85	11.20	12.10	13.10	13.90	14.50
(a)	1 —	1.10	1.20	1.30	1.40	1.45

(a) Non è computabile agli effetti della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 5

MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE

Vice Capo squadra, Camicia nera scelta e Camicia nera: paga giornaliera L. 13.40

NOTA. — Va aumentata di 1 lira giornaliera per gli ammogliati oppure vedovi con prole minorenni.





XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Gruppo	N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA	STIPENDIO		CLASSI DI STIPENDIO ED RISULTANTI DALLE								
			minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	
<i>Segue: PERSONALE</i>													
B	10	Segretario . . . . .											
B	»	Segretario tecnico . . . . .	} a	8,400	11,200	8,400	..	9,100	..	..	9,700	..	..
B	»	Disegnatore . . . . .											
B	»	Assistente lavori . . . . .											
C	6	Applicato capo . . . . .	a	12,400	14,600	12,400	..	..	..	13,100	..	..	..
C	7	Applicato principale . . . . .	a	11,800	13,700	11,800	..	..	..	12,400	..	..	..
C	8	Applicato di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .											
C	»	Aiutante disegnatore principale . . . . .	} a	10,400	12,400	10,400	..	..	..	10,900	..	..	..
C	»	Aiutante assistente lavori principale . . . . .											
C	10	Applicato . . . . .											
C	»	Aiutante disegnatore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	} a	7,600	10,400	7,600	..	..	..	8,300	..	..	..
C	»	Aiutante assistente lavori . . . . .											
d'ordine	10	Scrivana principale . . . . .	a	6,600	9,400	6,600	..	..	..	7,300	..	..	..
	11	Aiutante . . . . .	a	7,100	9,700	7,100	..	7,500	..	7,800	..	8,100	..
	11	Aiutante disegnatore . . . . .	} a	6,900	8,700	6,900	..	7,200	..	7,500	..	7,800	..
	»	Sorvegliante dei lavori . . . . .											
	»	Alunno d'ordine . . . . .											
11	Scrivana . . . . .	a	6,200	8,100	6,200	..	6,600	..	6,900	..	7,200	..	
subalterno	12	Commesso . . . . .	} b	7,200	9,100	7,200	..	7,500	..	7,800	..	8,100	..
	»	Usciere capo . . . . .											
	13	Usciere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	b	6,900	8,800	6,900	..	7,200	..	7,500	..	7,800	..
14	Usciere . . . . .	b	6,300	7,800	6,300	..	6,500	..	6,700	..	6,900	..	
15	Inserviente . . . . .	b	6,000	7,500	6,000	..	6,300	..	6,500	..	6,700	..	

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI  
DIFFERENZE FRA I NUMERI PROGRESSIVI SOTTOINDICATI

Supple-  
mento  
di servizio  
attivo

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DEGLI UFFICI

..	10,300	..	..	..	11,200	..	..	..	..	..	..	..	1,900
..	13,800	..	..	..	..	14,600	..	..	..	..	..	..	3,400
..	13,100	..	..	..	..	13,700	..	..	..	..	..	..	2,300
..	11,700	..	..	..	..	12,400	..	..	..	..	..	..	2,300
9,100	..	..	..	9,700	..	..	..	10,400	..	..	..	..	1,900
8,000	..	..	..	8,600	..	..	..	9,400	..	..	..	..	1,900
8,400	..	8,800	..	9,100	..	9,400	..	9,700	..	..	..	..	1,500
..	8,100	..	..	8,400	..	..	8,700	..	..	..	..	..	1,500
..	7,500	..	..	7,800	..	..	8,100	..	..	..	..	..	1,500
..	8,400	..	..	8,800	..	..	9,100	..	..	..	..	..	1,200
..	8,100	..	..	8,400	..	..	8,800	..	..	..	..	..	1,100
..	7,200	..	..	7,500	..	..	7,800	..	..	..	..	..	1,100
..	6,900	..	..	7,200	..	..	7,500	..	..	..	..	..	1,000

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA	STIPENDIO		CLASSI DI STIPENDIO ED RISULTANTI DALLE							
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>PERSONALE</b>											
5	Capo stazione superiore . . . . . a	17,100	17,900	17,100	..	..	..	17,400	..	..	..
6	Capo stazione principale . . . . . a	15,000	17,700	15,000	15,300	..	15,900	..	..	16,500	..
»	Capo gestione principale . . . . . a										
7	Capo stazione di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . a	14,100	16,500	14,100	14,400	..	14,700	..	..	15,300	..
»	Capo gestione di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . a										
»	Capo telegrafista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . a										
8	Capo stazione di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . a	11,900	15,000	11,900	12,200	..	12,500	..	..	13,200	..
»	Capo gestione di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . a										
»	Capo telegrafista di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . a										
9	Capo stazione di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . a	10,600	13,500	10,600	10,900	..	11,300	..	..	11,900	..
»	Capo gestione di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . a										
»	Capo telegrafista di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . a										
10	Sotto capo . . . . . a	8,800	11,900	8,800	9,100	..	9,400	..	10,000	..	..
11	Aiutante . . . . . a	7,500	10,000	7,500	..	7,800	..	8,100	..	8,400	..
11	Alunno d'ordine . . . . . a	7,100	9,000	7,100	..	7,500	..	7,800	..	8,100	..
11	Scrivana . . . . . a	6,800	8,700	6,800	..	7,200	..	7,500	..	7,800	..
12	Manovratore capo . . . . . b	6,900	9,100	6,900	..	7,200	..	7,500	..	7,800	..
12	Deviatore capo . . . . . b	6,900	9,100	6,900	..	7,200	..	7,500	..	7,800	..
12	Guardamerci . . . . . b	6,600	8,800	6,600	..	6,900	..	7,200	..	7,500	..
13	Capo squadra manovratori . . . . . b	6,600	8,800	6,600	..	6,900	..	7,200	..	7,500	..
13	Capo squadra deviatori . . . . . b	6,600	8,800	6,600	..	6,900	..	7,200	..	7,500	..
13	Guardasala . . . . . b	6,300	8,500	6,300	..	6,600	..	6,900	..	7,200	..
14	Manovratore . . . . . b	6,000	7,500	6,000	..	6,300	..	6,500	..	6,700	..
14	Deviatore . . . . . b	6,000	7,500	6,000	..	6,300	..	6,500	..	..	6,700

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI DIFFERENZE FRA I NUMERI PROGRESSIVI SOTTOINDICATI													Supple- mento di servizio attivo
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
DELLE STAZIONI													
17,900	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3,800
..	17,100	..	..	..	17,700	..	..	..	..	..	..	..	3,100
..	15,900	..	..	16,500	..	..	..	..	..	..	..	..	2,300
..	13,800	..	..	14,400	..	..	15,000	..	..	..	..	..	2,300
..	12,200	..	..	12,900	..	..	13,500	..	..	..	..	..	2,300
10,600	..	..	11,300	..	..	11,900	..	..	..	..	..	..	1,900
8,800	..	9,100	..	9,400	..	9,700	..	10,000	..	..	..	..	1,500
8,400	..	..	8,700	..	..	9,000	..	..	..	..	..	..	1,500
..	8,100	..	..	8,400	..	..	8,700	..	..	..	..	..	1,500
8,100	..	8,400	..	8,800	..	..	9,100	..	..	..	..	..	1,200
8,400	..	..	8,400	..	..	8,800	..	..	9,100	..	..	..	1,200
7,800	..	8,100	..	..	8,400	..	..	8,800	..	..	..	..	1,200
7,800	..	8,400	..	8,400	..	..	8,800	..	..	..	..	..	1,100
7,800	..	..	8,100	..	..	8,400	..	..	8,800	..	..	..	1,100
7,500	..	7,800	..	..	8,100	..	..	8,500	..	..	..	..	1,100
6,900	..	..	7,200	..	..	7,500	..	..	..	..	..	..	1,100
..	..	6,900	..	..	7,200	..	..	7,500	..	..	..	..	1,100

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA	STIPENDIO		CLASSI DI STIPENDIO ED RISULTANTI DALLE							
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7
		<b>PERSONALE</b>									
7	Capo personale viaggiante principale . . . . . a	12,500	15,000	12,500	12,900	..	13,200	..	13,500	..	13,800
7	Controllore viaggiante principale . . . . . a	11,900	14,400	11,900	12,200	..	12,500	..	12,900	..	13,200
8	Capo personale viaggiante di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . a	10,900	13,100	10,900	11,300	..	11,600	..	11,900	..	12,100
8	Controllore viaggiante di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . a	10,600	12,800	10,600	10,900	..	11,300	..	11,600	..	11,900
9	Capo personale viaggiante di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . a	9,700	12,100	9,700	10,000	..	10,300	..	10,600	..	10,900
9	Controllore viaggiante di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . a	9,400	11,900	9,400	9,700	..	10,000	..	10,300	..	10,600
10	Capo personale viaggiante di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . a	9,400	11,900	9,400	9,700	..	10,000	..	10,300	..	10,600
10	Controllore viaggiante di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . a	9,000	11,500	9,000	9,400	..	9,700	..	10,000	..	10,300
10	Conduttore capo di 1 <sup>a</sup> classe b	7,500	9,700	7,500	7,800	8,100	..	8,400	..	8,800	..
11	Conduttore capo . . . . . b	6,800	9,000	6,800	..	7,200	..	7,500	..	7,800	..
12	Conduttore principale . . . . . b	6,600	8,800	6,600	..	6,900	..	7,200	..	7,500	..
13	Conduttore . . . . . b	6,300	8,500	6,300	..	6,600	..	6,900	..	7,200	..
14	Frenatore . . . . . b	5,700	7,500	5,700	..	6,000	..	6,300	..	6,500	..
<b>PERSONALE</b>											
5	Capo deposito superiore . a	17,100	17,900	17,100	..	..	..	17,400	..	..	..
6	Capo deposito principale . a	15,600	17,700	15,600	15,900	..	16,500	..	..	17,100	..
7	Capo deposito di 1 <sup>a</sup> classe . a	14,700	17,100	14,700	15,000	..	15,300	..	..	15,900	..
8	Capo deposito di 2 <sup>a</sup> classe . a	12,800	15,900	12,800	13,200	..	13,500	..	..	14,100	..
9	Capo deposito di 3 <sup>a</sup> classe . a	11,900	14,700	11,900	12,200	..	12,500	..	..	12,900	..
10	Macchinista di 1 <sup>a</sup> classe . b	9,400	11,500	9,400	9,700	10,000	..	10,300	..	10,600	..
11	Macchinista di 2 <sup>a</sup> classe . b	8,700	10,900	8,700	..	9,100	..	9,400	..	9,700	..
12	Macchinista di 3 <sup>a</sup> classe . b	8,200	10,400	8,200	..	8,500	..	8,800	..	9,100	..
12	Aiuto macchinista . . . . . b	6,900	9,100	6,900	..	7,200	..	7,500	..	7,800	..
13	Capo squadra accudienti e manovali <i>ad personam</i> . b	6,600	8,500	6,600	..	6,900	..	7,200	..	7,500	..
14	Accudiente <i>ad personam</i> . b	6,000	7,500	6,000	..	6,300	..	6,500	..	6,700	..

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI DIFFERENZE FRA I NUMERI PROGRESSIVI SOTTOINDICATI													Supple- mento di servizio attivo
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>DEI TRENI</b>													
..	14,100	..	14,400	..	..	14,700	..	..	15,000	..	..	..	2,300
..	13,500	..	13,800	..	..	14,100	..	..	14,400	..	..	..	2,300
..	12,300	..	12,600	..	..	12,900	..	..	13,100	..	..	..	2,300
..	12,100	..	12,300	..	..	12,600	..	..	12,800	..	..	..	2,300
..	11,300	..	11,600	..	..	11,900	..	..	12,100	..	..	..	2,300
..	10,900	..	11,300	..	..	11,600	..	..	11,900	..	..	..	2,300
..	10,900	..	11,300	..	..	11,600	..	..	11,900	..	..	..	1,900
..	10,600	..	10,900	..	..	11,200	..	..	11,500	..	..	..	1,900
9,100	..	..	9,400	..	..	9,700	..	..	..	..	..	..	1,900
8,100	..	8,400	..	..	8,700	..	..	9,000	..	..	..	..	1,500
7,800	..	8,100	..	..	8,400	..	..	8,800	..	..	..	..	1,200
7,500	..	7,800	..	..	8,100	..	..	8,500	..	..	..	..	1,100
6,700	..	6,900	..	..	7,200	..	..	7,500	..	..	..	..	1,100
<b>DI MACCHINA</b>													
17,900	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3,800
..	..	17,700	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3,100
..	16,500	..	..	17,100	..	..	..	..	..	..	..	..	2,300
..	14,700	..	..	15,300	..	..	15,900	..	..	..	..	..	2,300
..	13,500	..	..	14,100	..	..	14,700	..	..	..	..	..	2,300
10,900	..	..	11,200	..	..	11,500	..	..	..	..	..	..	1,900
10,000	..	10,300	..	..	10,600	..	..	10,900	..	..	..	..	1,500
..	9,400	..	..	9,700	..	..	10,000	..	..	10,400	..	..	1,200
..	8,100	..	..	8,400	..	..	8,800	..	..	9,100	..	..	1,200
..	7,800	..	..	8,100	..	..	8,500	..	..	..	..	..	1,100
..	6,900	..	..	7,200	..	..	7,500	..	..	..	..	..	1,100

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA	STIPENDIO		CLASSI DI STIPENDIO ED RISULTANTI DALLE							
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>PERSONALE</b>											
10	Sorvegliante della linea di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . <i>b</i>	7,800	10,300	7,800	8,100	8,400	..	8,800	..	9,100	..
11	Sorvegliante della linea . . . . . <i>b</i>	7,100	9,700	7,100	..	7,500	..	7,800	..	8,100	..
13	Caposquadra cantonieri . . . . . <i>b</i>	6,600	8,500	6,600	..	6,900	..	7,200	..	..	7,500
15	Guardiano <i>ad personam</i> . . . . . } <i>b</i>	5,700	7,200	5,700	..	6,000	..	6,300	..	..	6,500
»	Cantoniere . . . . . }										
—	Guardabarriere (donne) . . . . .	4,50	5,50	(paga giornaliera in relazione al posto)							
<b>PERSONALE ADDETTO AL</b>											
11	Capo guardia <i>ad personam</i> . . . . . <i>b</i>	6,800	9,000	6,800	..	7,200	..	7,500	..	7,800	..
13	Sottocapo guardia <i>ad personam</i> . . . . . <i>b</i>	6,600	8,500	6,600	..	6,900	..	7,200	..	..	7,500
14	Guardia <i>ad personam</i> . . . . . <i>b</i>	6,000	7,500	6,000	..	6,300	..	6,500	..	..	6,700
<b>PERSONALE TECNICO</b>											
5	Capo tecnico superiore . . . . . <i>a</i>	17,100	17,900	17,100	..	..	..	17,400	..	..	..
6	Capo tecnico principale . . . . . <i>a</i>	15,000	17,700	15,000	15,300	..	15,900	..	..	16,500	..
7	Capo tecnico di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . <i>a</i>	14,100	16,500	14,100	14,400	..	14,700	..	..	15,300	..
8	Capo tecnico di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . <i>a</i>	12,200	15,300	12,200	12,500	..	12,900	..	..	13,500	..
9	Capo tecnico di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . <i>a</i>	11,200	14,100	11,200	11,600	..	11,900	..	..	12,200	..
10	Sottocapo tecnico di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . } <i>b</i>	9,000	11,500	9,000	9,400	9,700	..	10,000	..	10,300	..
»	Capo verificatore di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . . }										
11	Sotto capo tecnico . . . . . } <i>b</i>	8,700	10,000	8,700	..	9,100	..	9,400	..	9,700	..
»	Capo verificatore <i>ad personam</i> . . . . . }										
12	Verificatore <i>ad personam</i> . . . . . <i>b</i>	7,600	9,700	7,600	..	7,800	..	8,100	..	8,400	..
13	Operaio di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . <i>b</i>	6,900	9,100	6,900	..	7,200	..	7,500	..	7,800	..
14	Operaio . . . . . <i>b</i>	6,300	8,100	6,300	..	6,500	..	6,700	..	6,900	..
15	Aiutante operaio . . . . . <i>b</i>	5,700	7,500	5,700	6,000	..	6,300	..	6,500	..	6,700

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI  
DIFFERENZE FRA I NUMERI PROGRESSIVI SOTTOINDICATI

Supple-  
mento  
di servizio  
attivo

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

DELLA LINEA

9,400	..	..	9,700	..	..	10,000	..	..	10,300	..	..	..	1,900
8,400	..	8,800	..	..	9,100	..	..	9,400	..	..	9,700	..	1,500
..	..	7,800	..	..	8,100	..	..	8,500	..	..	..	..	1,100
..	..	6,700	..	..	6,900	..	..	7,200	..	..	..	..	1,000

SERVIZIO DI VIGILANZA

8,100	..	..	8,400	..	..	8,700	..	..	9,000	..	..	..	1,500
..	..	7,800	..	..	8,100	..	..	8,500	..	..	..	..	1,100
..	..	6,900	..	..	7,200	..	..	7,500	..	..	..	..	1,100

ED OPERAIO

17,900	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3,800
..	17,100	..	..	..	17,700	..	..	..	..	..	..	..	3,100
..	15,900	..	..	16,500	..	..	..	..	..	..	..	..	2,300
..	14,100	..	..	14,700	..	..	15,300	..	..	..	..	..	2,300
..	12,900	..	..	13,500	..	..	14,100	..	..	..	..	..	2,300
10,600	..	10,900	..	11,200	..	11,500	..	..	..	..	..	..	1,900
..	10,000	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,500
8,800	..	9,100	..	..	9,400	..	..	9,700	..	..	..	..	1,200
8,100	..	8,400	..	..	8,800	..	..	9,100	..	..	..	..	1,100
7,200	..	7,500	..	..	7,800	..	..	8,100	..	..	..	..	1,100
..	..	6,900	..	..	7,200	..	..	7,500	..	..	..	..	1,000

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA	STIPENDIO		CLASSI DI STIPENDIO ED RISULTANTI DALLE							
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7
PERSONALE DI											
13	Capo squadra manovali . . . . . b	6,600	9,100	6,600	..	6,900	..	7,200	..	7,500	..
15	Manovale . . . . . b	5,700	7,200	5,700	..	6,000	..	6,300	..	..	6,500
—	Manovale (donna) . . . . . b	3,600	5,000	3,600	..	4,000	..	..	4,300	..	..
PERSONALE DELLE											
5	Comandante di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .										
»	Capo macchinista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . a	17,100	17,900	17,100	..	..	..	17,400	..	..	..
6	Comandante di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .										
»	Capo macchinista di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . a	15,600	17,700	15,600	15,900	..	16,500	..	..	17,100	..
7	Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .										
»	Ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . a	14,100	16,500	14,100	14,400	..	14,700	..	..	15,300	..
8	Ufficiale navale di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .										
»	Ufficiale macchinista di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . a	11,900	15,000	11,900	12,200	..	12,500	..	..	13,200	..
9	Ufficiale navale di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .										
»	Ufficiale macchinista di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . a	10,600	13,500	10,600	10,900	..	11,300	..	..	11,900	..
11	Primo nostromo . . . . .										
»	Capo motorista . . . . . b	8,700	10,000	8,700	..	9,100	..	9,400	..	9,700	..
»	Capo elettricista . . . . .										
12	Secondo nostromo . . . . .										
»	Motorista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . b	7,600	9,700	7,600	..	7,800	..	8,100	..	8,400	..
»	Elettricista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .										
13	Motorista . . . . .										
»	Elettricista . . . . . b	6,900	9,100	6,900	..	7,200	..	7,500	..	7,800	..
»	Carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .										
14	Marinaio scelto . . . . .										
»	Fuochista . . . . . b	6,000	7,500	6,000	..	6,300	..	6,500	..	6,700	..
»	Carpentiere . . . . .										
15	Marinaio . . . . . b	5,700	7,500	5,700	6,000	..	6,300	..	6,500	..	6,700
15	Carbonaio . . . . . b	5,700	7,200	5,700	..	6,000	..	6,300	..	..	6,500

Nota. — Le persone di equipaggio dei gradi 11 e 12 sono considerate sottufficiali.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI DIFFERENZE FRA I NUMERI PROGRESSIVI SOTTOINDICATI													Supple- mento di servizio attivo
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>MANOVALANZA</b>													
7,800	..	..	8,100	..	..	8,400	..	..	8,800	..	..	9,100	1,100
..	..	6,700	..	..	6,900	..	..	7,200	..	..	..	..	1,000
4,600	..	..	5,000	..	..	..	..	..	..	..	..	..	700
<b>AVI TRAGHETTO</b>													
17,900	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3,800
..	..	17,700	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3,100
..	15,900	..	..	16,500	..	..	..	..	..	..	..	..	2,300
..	13,800	..	..	14,400	..	..	15,000	..	..	..	..	..	2,300
..	12,200	..	..	12,900	..	..	13,500	..	..	..	..	..	2,300
..	10,000	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,500
8,800	..	9,100	..	..	9,400	..	..	9,700	..	..	..	..	1,200
8,100	..	8,400	..	..	8,800	..	..	9,100	..	..	..	..	1,100
..	6,900	..	..	7,200	..	..	7,500	..	..	..	..	..	1,100
..	..	6,900	..	..	7,200	..	..	7,500	..	..	..	..	1,000
..	..	6,700	..	..	6,900	..	..	7,200	..	..	..	..	1,000

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

RAMO DI SERVIZIO	QUALIFICA	PAGHE GIORNALIERE (a)		CLASSI DI PAGA E DALLE DIFFERENZE				
		minimo	massimo	0	1	2	3	4
<b>PERSONALE NON I</b>								
Macchina . . . . .	Aiuto macchinista . . . . .	21.50	24.50	21.50	..	22 —	..	22.5
Stazioni . . . . .	Manovratore . . . . .	17.50	20 —	17.50	..	18.50	..	19 -
	Deviatore . . . . .							
Treni . . . . .	Frenatore . . . . .	16.50	19.50	16.50	..	17 —	..	17.5
Linea . . . . .	Cantoniere . . . . .	16.50	19 —	16.50	..	17 —	..	17.5
Tecnico, operaio e di manovalanza . . . . .	Operaio di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	21 —	24 —	21 —	..	21.50	..	22 -
	Operaio . . . . .	18.50	21 —	18.50	..	19 —	..	19.5
	Aiutante operaio . . . . .	16.50	19.50	16.50	17 —	..	17.50	..
	Manovale . . . . .	16.50	19 —	16.50	..	17 —	..	17.5
Navi traghetto . . . . .	Motorista . . . . .	21 —	24 —	21 —	..	21.50	..	22 -
	Elettricista . . . . .							
	Carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	17.50	20 —	17.50	..	18.50	..	19 -
	Marinaio scelto . . . . .							
	Fuochista . . . . .	16.50	19.50	16.50	17 —	..	17.50	..
	Carpentiere . . . . .							
	Marinaio . . . . .	16.50	19 —	16.50	..	17 —	..	17.5
	Carbonaio . . . . .	16.50	19.50	16.50	17 —	..	17.50	..
Cameriere . . . . .	11 —	13 —	11 —	..	11.50	..	..	
Mozzo . . . . .								

(a) Compete inoltre l'aggiunta di famiglia di cui all'articolo 1, sub articolo 16 - quarto comma - del

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI RISULTANTI FRA I NUMERI PROGRESSIVI SOTTOINDICATI													Supple- mento di servizio attivo
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
RUOLO, SUSSIDIARIO													
..	23.50	..	..	24.50	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	19.50	..	20—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	18.50	..	19—	..	19.50	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	18.50	..	..	19—	..	..	..	..	..	..	..	..
..	22.50	..	23.50	..	24—	..	..	..	..	..	..	..	..
..	20—	..	20.50	..	21—	..	..	..	..	..	..	..	..
18.50	..	19—	..	..	19.50	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	18.50	..	..	19—	..	..	..	..	..	..	..	..
..	22.50	..	23.50	..	24—	..	..	..	..	..	..	..	..
..	19.50	..	..	20—	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18.50	..	19—	..	..	19.50	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	18.50	..	..	19—	..	..	..	..	..	..	..	..
18.50	..	19—	..	..	19.50	..	..	..	..	..	..	..	..
12—	..	..	13—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785.

ALLEGATO VII

**STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO  
DEI MAESTRI ELEMENTARI**

	I CATEGORIA		II CATEGORIA		III CATEGORIA		IV CATEGORIA		V CATEGORIA	
	Stipendio	Supplemento servizio attivo	Stipendio	Supplemento servizio attivo	Stipendio	Supplemento servizio attivo	Stipendio	Supplemento servizio attivo	Stipendio	Supplemento servizio attivo
In soprannumero . . . . .	7,600	1,400	7,200	1,400	6,700	1,400	6,200	1,400	..	..
Straordinario . . . . .	8,300	1,400	7,600	1,400	7,200	1,400	6,700	1,400	6,200	1,400
Ordinario . . . . .	9,000	1,600	8,300	1,600	7,600	1,600	7,200	1,600	6,400	1,600
» dopo 4 anni . . . . .	9,700	1,600	9,000	1,600	8,300	1,600	7,600	1,600	6,700	1,600
» » 8 » . . . . .	10,400	1,600	9,700	1,600	9,000	1,600	8,300	1,600	7,200	1,600
» » 12 » . . . . .	10,900	1,900	10,400	1,900	9,700	1,900	9,000	1,900	7,600	1,900
» » 16 » . . . . .	11,800	1,900	10,900	1,900	10,400	1,900	9,700	1,900	8,300	1,900
» » 20 » . . . . .	12,400	1,900	11,800	1,900	10,900	1,900	10,400	1,900	9,000	1,900
» » 24 » . . . . .	13,000	1,900	12,400	1,900	11,800	1,900	10,900	1,900	9,700	1,900
» » 28 » . . . . .	13,700	1,900	13,000	1,900	12,400	1,900	11,800	1,900	10,400	1,900

ALLEGATO VIII

**PERSONALE NON DI RUOLO**

TABELLA N. 1

**RETRIBUZIONI MENSILI DEL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO DELLE  
VARIE CATEGORIE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI DISCIPLI-  
NATO DAL REGIO DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 1937-XV, N. 100**

	RETRIBUZIONE MENSILE
CATEGORIA I. — Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo <i>A</i> con inizio di carriera al grado X o superiore . . . . .	L. 990 —
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo <i>A</i> con inizio di carriera al grado XI . . . . .	» 840 —
CATEGORIA II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo <i>B</i> . . . . .	
	» 700 —
CATEGORIA III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo <i>C</i> :	
a) se residente, ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti, o nelle Isole Italiane dell'Egeo, o in Colonia o all'Estero . . . . .	» 525 —
b) se residente in altre località . . . . .	» 420 —
CATEGORIA IV. — Personale assunto per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno:	
a) se residente, ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti, o nelle Isole Italiane dell'Egeo o in Colonia o all'Estero . . . . .	» 390 —
b) se residente in altre località . . . . .	» 350 —

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA N. 2

PERSONALE A CONTRATTO  
DELLA AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

QUALIFICA	RETRIBUZIONE INIZIALE (a)
<b>UFFICI AMMINISTRATIVI:</b>	
Vice Segretario . . . . .	L. 11,400 annue
Aiuto Segretario . . . . .	» 10,500 »
Applicato . . . . .	» 7,300 »
Dattilografo . . . . .	» 5,800 »
<b>UFFICI TECNICI:</b>	
Ingegnere . . . . .	L. 11,900 annue
Geometra . . . . .	» 10,500 »
Disegnatore . . . . .	» 9,800 »
Assistente . . . . .	» 9,400 »
Applicato . . . . .	» 7,300 »
Dattilografo . . . . .	» 5,800 »
<b>UFFICI DI RAGIONERIA:</b>	
Aiuto segretario . . . . .	L. 10,500 annue
Archivista . . . . .	» 8,200 »
Applicato . . . . .	» 7,300 »
Dattilografo . . . . .	» 5,800 »
<b>AUTOSTRADE E CAMIONALE:</b>	
Casellante e bigliettario . . . . .	L. 7,300 annue
<b>PERSONALE SUBALTERNO PER TUTTI GLI UFFICI:</b>	
Usciere . . . . .	L. 5,600 annue

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO IX

**STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO DEI SEGRETARI COMUNALI**

(Delle cifre indicate per ogni grado, quelle della linea superiore rappresentano stipendio e quelle della linea inferiore supplemento di servizio attivo).

GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO AL COMUNE		STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO					
GRADO	QUALIFICA	Iniziali del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	ANNI richiesti per gli aumenti periodici
I	Segretario Generale di 1 <sup>a</sup> classe (per i Comuni con popolazione di oltre 300.000 abitanti) . . . . .	20,000	22,000	..	..	..	4
		7,200	7,200	..	..	..	
II	Segretario Generale di 2 <sup>a</sup> classe (per i Comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti) . .	17,500	18,500	20,000	..	..	4
		5,400	5,400	5,400	..	..	
III	Segretario Capo di 1 <sup>a</sup> classe (per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti) . .	16,300	16,800	17,500	..	..	4
		4,200	4,200	4,200	..	..	
IV	Segretario Capo di 2 <sup>a</sup> classe (per i Comuni con popolazione da 20.001 a 50.000 abitanti) . . .	14,000	14,600	15,400	16,300	..	4
		3,600	3,600	3,600	3,600	..	
V	Segretario Capo di 3 <sup>a</sup> classe (per i Comuni con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti) . . .	12,000	12,500	13,200	14,000	..	4
		2,800	2,800	2,800	2,800	..	
VI	Segretario di 1 <sup>a</sup> classe (per i Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti) . . . . .	9,900	10,500	11,200	12,000	..	3, 3, 4
		2,200	2,200	2,200	2,200	..	
VII	Segretario di 2 <sup>a</sup> classe (per i Comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti) . . . . .	7,300	7,900	8,500	9,100	9,900	2, 2, 3, 3
		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
VIII	Segretario di 3 <sup>a</sup> classe (per i Comuni con popolazione non superiore a 2.000 abitanti) . . . . .	6,000	6,200	6,400	6,800	7,300	2
		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	

NOTA. — I diritti di segreteria previsti dall'articolo 205 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e dall'annessa tabella D continuano ad essere soggetti alla doppia riduzione del 12 per cento di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed esclusi dagli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033; ed il relativo limite massimo previsto in metà dello stipendio dall'ultimo comma del citato articolo 205, continua ad essere commisurato alla metà degli stipendi indicati nella tabella A, annessa al predetto testo unico, da assoggettare, tale metà, alla riduzione del doppio 12 per cento di cui ai decreti n. 1491 e n. 561 succitati.

Il limite massimo per il compenso per lavori straordinari fissato dall'articolo 244 del citato testo unico in ragione del 10 per cento dello stipendio continua ad essere computato sugli importi degli stipendi di cui alla tabella A, annessa allo stesso testo unico ed assoggettato alla cennata riduzione del doppio 12 per cento.

